

La Composizione Negoziata della Crisi e il Concordato Preventivo

Marco Greggio

IL CONTESTO

NORMATIVA COMUNITARIA: la Direttiva 1023/2019/UE

«I quadri di ristrutturazione preventiva dovrebbero permettere ai debitori di ristrutturarsi efficacemente in una fase precoce e prevenire l'insolvenza e quindi evitare la liquidazione di imprese sane» (2° considerando)

La direttiva UE intende «*promuovere una cultura che incoraggi la ristrutturazione preventiva precoce*» (cons. 69) perché solo grazie ad un intervento tempestivo:

➤ si riesce a **salvaguardare la continuità aziendale**

C.d. «*rescue culture*»

➤ si garantisce **stabilità all'intero sistema economico**

Quadro allarmante circa l'incapacità delle imprese italiane di promuovere autonomamente processi di ristrutturazione precoce, per una serie di fattori che ne riducono la competitività:

- i) sottodimensionamento (l'85% delle imprese ha un fatturato inferiore ai 10 milioni di euro);
- ii) capitalismo familiare (in oltre il 60% il capitale di rischio appartiene ad un'unica famiglia);
- iii) personalismo e scarsa turnazione nei ruoli imprenditoriali e manageriali;
- iv) debolezza degli assetti di corporate governance (l'organo amministrativo è indipendente solo nel 24% dei casi ed è legato da vincoli familiari alla proprietà per l'87%; ove presente, il controllo - spesso anche quello contabile - è rimesso per lo più al collegio sindacale, mentre si ricorre a società di revisione nel 9,5% dei casi, a revisore contabile nell'8,5% dei casi, ad internal auditing nel 3,5% dei casi, a comitato di controllo interno al c.d.a. nel 2,5% dei casi, ad organismo di vigilanza ex d.lgs. n. 231/01 solo nello 0,7% dei casi);
- v) carenze nei sistemi operativi (i controlli interni sono assenti nei due terzi dei casi; il controllo contabile è affidato a revisori esterni in pochi casi; è rara la presenza di organi specialistici, quali responsabile amministrativo, responsabile del controllo gestione, di tesoreria, di finanziamenti, risk management o tassazione);
- vi) scarsa diffusione dei meccanismi di pianificazione e controllo (verifiche o reporting sono assenti nel 79,6% dei casi; sono previsti piani strategici solo nel 5,7% dei casi, budget solo nel 7,1%) e prevalenza degli strumenti di consuntivazione (contabilità analitica nel 31,4% dei casi; bilanci infrannuali nel 30,2%);
- vii) raro affidamento in outsourcing delle attività amministrative (per lo più bilanci d'esercizio e dichiarativi fiscali).

Contesto economico nazionale delle procedure concorsuali

dati 2017

- fallimenti pendenti Tribunale Milano → passivo € 25 miliardi
 - 38% circa debito erariale
 - 20% debito fornitori
- fallimenti nazionali → passivo erariale € 160 miliardi

La soddisfazione dei creditori:
i numeri

fallimenti: Agenzia delle
Entrate riferisce una
soddisfazione dell'1,61%
(su € 160 miliardi)

D.L. 118 del 24.8.21 - «Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia».

Nei *considerando* del provvedimento si legge:

“ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure di supporto alle imprese per consentire loro di contenere e superare gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 ha prodotto e sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale; considerata, a tal fine, l'esigenza di introdurre nuovi strumenti che incentivino le imprese ad individuare le alternative percorribili per la ristrutturazione o il risanamento aziendale e di intervenire sugli istituti di soluzione concordata della crisi per agevolare l'accesso alle procedure alternative al fallimento esistenti”.

- Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
- **Titolo II** - Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazione per la anticipata emersione della crisi
- **Capo I** - Composizione negoziata della crisi
- **Artt. 12 / 25-quinquies**

Istanze presentate

Regione	Numero	Percentuale
Lombardia	72	19,15%
Lazio	50	13,30%
Campania	32	8,51%
Emilia-Romagna	31	8,24%
Veneto	30	7,98%
Toscana	29	7,71%
Puglia	25	6,65%
Abruzzo	20	5,32%
Piemonte	20	5,32%
Sicilia	17	4,52%
Umbria	13	3,46%
Calabria	8	2,13%
Liguria	8	2,13%
Friuli Venezia Giulia	8	2,13%
Marche	6	1,60%
Sardegna	2	0,53%
Basilicata	2	0,53%
Provincia autonoma di Trento	2	0,53%
Molise	1	0,27%
Provincia autonoma di Bolzano	0	0,00%
Valle d'Aosta	0	0,00%
Totale	376	100%

Al 16 settembre, le istanze di composizione negoziata risultano essere **376**.

Il maggior numero di istanze inviate si riscontra in **Lombardia (729)**, seguita dal **Lazio (50)**, dalla **Campania (32)**, dall'**Emilia-Romagna (31)** e dalla **Toscana (30)**, rappresentanti circa il **57%** del totale.

Non si registrano ancora istanze presentate nella prov. Aut. di Bolzano e in Val d'Aosta.

Istanze presentate

Caratteristiche	Numero	Percentuale
Totale	376	
Mis. Protettive	255	67,82%
Mis. Sospensive	190	50,53%
Test pratico	128	34,04%
Risorse finanziarie	97	25,80%
Gruppi imprese	30	7,98%
Sottosoglia	29	7,71%

Analizzando le istanze, risulta che 255 imprese (il 67,82% del totale) hanno richiesto le misure protettive, ex art. 18 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza.

Hanno poi fatto ricorso alla composizione negoziata 29 imprese sottosoglia (il 7,71%) e 30 aziende (circa il 7,98%) appartenenti a gruppi d'impresе.

Istanze	Numero	Percentuale
Totale	376	
Chiuse	60	15,96%
Rifiutate	23	6,12%

In totale, le istanze chiuse sono circa il 22% delle istanze totali.

Le principali motivazioni per cui le istanze vengono chiuse è l'assenza di prospettive di risanamento (in 30 casi su 60), condizione necessaria per l'accesso all'istituto, la conclusione negativa della fase di trattazione (12 su 60) oppure la rinuncia da parte dell'imprenditore (6 casi su 60).

Al momento, solo in due casi, la procedura di composizione negoziata ha portato alla conclusione di un accordo con i creditori, di cui all'art. 23, comma 1, lett. a), Codice della Crisi e dell'Insolvenza.

Invece, per quanto riguarda le istanze rifiutate, queste vengono respinte dal Segretario Generale per decorrenza dei termini.

In media, la durata delle trattative è di **76 giorni**.


Dopo il 15 novembre 2021 (data di introduzione dell'istituto), si denota un andamento piuttosto stabile delle istanze che vengono inviate ogni 15 giorni.

Fatta eccezione per il periodo iniziale, in cui l'utilizzo dello strumento è stato sicuramente inferiore a causa della novità dello strumento, è possibile notare un trend crescente.

Il picco massimo si ha in corrispondenza del 13 maggio, a circa sei mesi dall'introduzione dell'istituto, con un quantitativo di istanze inviate pari a 31.

Come è possibile notare dal grafico, a seguito del picco massimo di metà maggio, si riscontra un trend decrescente, che ha il suo culmine in corrispondenza del 2 settembre, probabilmente a causa della pausa estiva.

In media, ogni quindici giorni vengono inviate **19 istanze** di composizione negoziata.



**Analisi quindicinale delle istanze inviate alle diverse CCAA.
 Dati aggiornati al 16/09/2022.**

Regione	Numero	Percentuale
Lombardia	657	18,57%
Toscana	438	12,38%
Emilia-Romagna	383	10,83%
Veneto	367	10,37%
Lazio	290	8,20%
Campania	284	8,03%
Abruzzo	147	4,15%
Marche	147	4,15%
Puglia	137	3,87%
Piemonte	128	3,62%
Umbria	106	3,00%
Liguria	98	2,77%
Calabria	74	2,09%
Friuli Venezia Giulia	74	2,09%
Sicilia	75	2,12%
Sardegna	54	1,53%
Provincia autonoma di Trento	37	1,05%
Basilicata	16	0,45%
Molise	13	0,37%
Provincia autonoma di Bolzano	10	0,28%
Valle d'Aosta	3	0,08%
Totale	3538	100%

In data 16 settembre, figurano **3538 esperti** iscritti agli elenchi regionali.

Il maggior numero di esperti proviene dalla **Lombardia**, dalla **Toscana**, dall'**Emilia-Romagna**, dal **Veneto** e dal **Lazio**, rappresentanti il 60% del totale.

Si ricorda che, a partire dal 16 maggio scorso, gli ordini professionali possono inviare una sola volta, in un anno, gli elenchi degli esperti alle rispettive CCIAA.

Questo spiega perché il numero degli esperti negli elenchi regionali, sia cresciuto in misura inferiore nelle ultime settimane.

Caratteristiche	Numero	Percentuale
Totale	3538	
Commercialisti	2867	81,03%
Avvocati	625	17,67%
Dirigenti d'impresa	38	1,07%
Consulenti lavoro	8	0,23%

La quasi totalità degli esperti (81,03%) è rappresentata da commercialisti.

Esperti	Numero	Percentuale
Totale	3538	
con un incarico	235	6,64%
con due incarichi	8	0,23%
senza incarichi	3295	93,13%

Al 16 settembre, risulta che solo il 6,64% degli esperti ha ricevuto un incarico (solo 0,23% ne ha ricevuti 2).

Problemi della CNC

CNC sarà effettivamente strumento adeguato per gestire adeguatamente la crisi di impresa, e idoneo a indurre l'imprenditore a farne ricorso?

1) Mancanza di cultura della prevenzione

2) Tassazione

È tassabile la **plusvalenza** per la dismissione di asset dell'impresa in crisi se non avviene in seno ad una procedura

3) Debiti prededucibili

dubbi sulla sorte, in termini di prededuzione, dei debiti sorti verso fornitori nel corso del procedimento

Presupposto oggettivo: Pre-crisi - Crisi - Insolvenza (se reversibile)

art. 12 comma 1 consente tale accesso all'imprenditore *“quando si trova in condizioni di **squilibrio** patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa”*

art. 2 lettera a): *“**crisi**” è “lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”*

art. 2 lett. b): *«**insolvenza**» “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.*

art. 3, comma 4 elenca gli **indici** di “allarme” ai fini della rilevazione della crisi:

- a) esistenza di debiti per **retribuzioni** scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- b) esistenza di debiti verso **fornitori** scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- c) esistenza di esposizioni nei confronti delle **banche** e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
- d) esistenza di una o più delle esposizioni debitorie vs i **creditori pubblici qualificati**.

Condizione preliminare ed essenziale per l'accesso e per la prosecuzione della CNC: **risanabilità dell'impresa**.

1) Test di autodiagnosi: tale condizione **può** essere valutata in via preventiva dallo stesso **debitore e dai suoi advisor**, attraverso un test di autodiagnosi disponibile sulla **piattaforma telematica nazionale**.

- Tuttavia, esso rappresenta uno strumento di ausilio che consente all'imprenditore di effettuare una **prima stima prognostica della sostenibilità del debito accumulato**, tramite i flussi finanziari futuri, valutando sin da subito l'intensità della situazione di squilibrio in cui si trova e la sua eventuale reversibilità.
- Attraverso i dati inseriti nel test, sarà possibile ad esempio stimare: **(i)** il numero di anni necessari per estinguere la posizione debitoria; **(ii)** il volume delle esposizioni da ristrutturare; **(iii)** l'entità degli eventuali stralci del debito o delle conversioni in equity.

In tal modo il debitore potrà comprendere sin da subito il grado di difficoltà che dovrà affrontare nel percorso di risanamento, e quanto intense dovranno essere le iniziative in discontinuità con la gestione precedente.

2) Deve essere verificata dall'esperto una volta nominato

- “**lista di controllo**” disponibile sulla piattaforma nazionale
 - (i) indicazioni operative** per la redazione del piano di risanamento
 - (ii) un test pratico** per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati

4) Documentazione

Il **test autovalutativo** e il **piano di risanamento** così come previsti nel Decreto Dirigenziale sono **adempimenti di grande impegno** a cui le PMI (ricavi 2-40 mln oltre a limiti nel numero dei dipendenti; la maggioranza delle imprese italiane) potrebbero avere **difficoltà** nell'attuarle, anche considerando i tempi di esecuzione della CNC

documentazione poderosa anche per accedere alle attuali procedure di gestione preconcorsuale e concorsuale delle crisi

L'istanza di nomina si presenta tramite la Piattaforma Telematica, ove l'imprenditore dovrà inserire anche la seguente documentazione:

- a) i **bilanci degli ultimi tre esercizi**, se non già depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una **situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni** prima della presentazione dell'istanza;
- b) un **progetto di piano di risanamento** redatto secondo le indicazioni della lista di controllo e una **relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata** recante un **piano finanziario per i successivi sei mesi** e le iniziative industriali che intende adottare;
- c) l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia;
- d) una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione attestante di non aver depositato ricorsi ex art. 40 (domanda di accesso a uno strumento per la regolazione della crisi/insolvenza);
- e) **il certificato unico dei debiti tributari di cui all'articolo 364, comma 1;**
- f) **la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle Entrate-Riscossione;**
- g) **il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi di cui all'articolo 363, comma 1;**
- h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza.

5) Istituti di credito

Per conferma della finanza erogata o immissione di nuova finanza, problema della **classificazione della tipologia del credito** e ai conseguenti accantonamenti necessitati sulla base delle specifiche normative a cui gli istituti devono soggiacere (da ultime quelle cd emergenziali)

Stage 2

Stage 3

6) Le misure premiali

- Di natura fiscale: **insufficienti**
- **transazione fiscale NON è consentita** nell'ambito della CNC
- **IVA: non** è consentito ai creditori dell'impresa che attiva la CNC ricorrere all'art. 26, comma 3 bis D.P.R 633/1972 (legge IVA), che prevede la possibilità per il cedente dei beni o per il prestatore di servizi di emettere **nota di variazione in diminuzione al fine di recuperare l'IVA** (possibilità consentita nel c.p., nel piano attestato e negli a.d.r.)

Misure premiali (art. 25-bis)

riduzione della misura legale degli **interessi** che maturano sui debiti fiscali dell'impresa **durante il percorso** di composizione negoziata;

sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta nell'ipotesi di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga vengano ulteriormente **ridotte alla misura minima**, qualora il **termine per il pagamento scada dopo la presentazione dell'istanza** di nomina dell'esperto

l'abbattimento alla metà, nell'ambito dell'eventuale **successiva procedura concorsuale**, di tutte le **sanzioni e gli interessi** sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza di nomina dell'esperto e oggetto della composizione negoziata;

In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) , e dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) , l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un **piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate** a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive **non ancora iscritte a ruolo**, e relativi accessori.

- Con tale disposizione, chiarisce il Governo nella relazione illustrativa dell'originario d.d.l. di conversione, **si intende consentire la rateazione dei debiti tributari maturati in capo all'impresa prima dell'inizio dell'attività di riscossione;**
- la necessità di attendere l'iscrizione a ruolo degli importi dovuti dall'imprenditore all'Erario rappresenta infatti, nella comune esperienza delle negoziazioni che precedono i piani attestati di risanamento, il principale ostacolo alla redazione del singolo piano nel quale non è possibile prevedere la rateazione finché non si attiva l'attività di riscossione.
- La disposizione incrementa inoltre le possibilità per lo Stato di recuperare le somme dovute dall'impresa anticipando anche il momento del loro recupero.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 19 d.p.r. 29.9.1973, n. 602

l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili.

Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di importo superiore a **60.000 euro**, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la **temporanea situazione di obiettiva difficoltà**. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, **rate variabili di importo crescente per ciascun anno.** _

La presentazione della richiesta di dilazione, e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza comporta: a) la **sospensione dei termini** di prescrizione e decadenza; b) **l'impossibilità di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche**, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; c) **l'impossibilità di avviare nuove procedure esecutive**.

Ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave **situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica**, può essere ulteriormente aumentata fino a **120 rate mensili**. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente specifiche condizioni: a) accertata **impossibilità** per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario; b) **solvibilità del contribuente**, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.

In caso di **mancato pagamento**, nel corso del periodo di rateazione, **di 5 rate, anche non consecutive:** a) il debitore **decade** automaticamente dal beneficio della rateazione; b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente **riscuotibile in unica soluzione**;²⁴c) il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate.

La **sottoscrizione dell'esperto** costituisce **prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà.**

L'imprenditore **decade automaticamente dal beneficio della rateazione** anche in caso di:

- **successivo deposito di ricorso ex art. 40**
- **di dichiarazione di liquidazione giudiziale** o di liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza
- **mancato pagamento anche di una sola rata** alla sua scadenza.

Dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a) e c) , o degli accordi di cui all'articolo 23, comma 2, lett. b) si applicano gli articoli 88, comma 4 -ter , e 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Nel caso di **successiva apertura della liquidazione giudiziale** o di accertamento dello stato di insolvenza, **gli interessi e le sanzioni sono dovuti** senza le riduzioni di cui ai commi 1 e 2.

ALLEGATO 1 del Decreto Dirigenziale 28.9.21 – INDICAZIONI PER LA FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE ALLE PARTI INTERESSATE

Punto 4 (Agenzia delle entrate)

All' **Agente per la riscossione**, in seguito alla **notifica** della cartella di pagamento o alla **ricezione del carico** da accertamento esecutivo/avviso di addebito (c.d. "avvisi bonari"), **può essere richiesta la dilazione** in presenza dei **presupposti** di cui all' **art. 19**, primo comma, D.p.r. 29.9.1973, n. 602

ed è concedibile **fino ad un massimo di 72 rate mensili elevabile a 120 in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica**, come disciplinata dal decreto del ministero dell'economia e delle finanze 6 novembre 2013.

L'imprenditore può inoltre avvalersi della misura prevista dall'articolo 14, comma 4, per la **dilazione dei tributi non ancora iscritti a ruolo o oggetto di c.d. "avvisi bonari"**.

Ove si renda necessario, nell'ambito di un **accordo di ristrutturazione** di cui all'art. 182- bis l.f., un **accordo ai sensi dell'art. 182-ter l.f.**, il trattamento proposto deve risultare **più conveniente per il creditore** rispetto al risultato della **liquidazione fallimentare**.

7) Costi

l'intero percorso di CNC, con positiva conclusione o con le alternative previste dall'art. 23 CCII, potrebbe comportare costi di natura professionale alti e spesso di gran lunga superiori rispetto al ricorso a una delle procedure presenti nel CCII.

Vari attori della CNC:

- consulenti e *advisor* dell'imprenditore
- esperto indipendente (che può avvalersi a sue spese di soggetti con specifica competenza)
- ausiliario che il tribunale potrà nominare
- eventuali organi che seguiranno nel caso di utilizzo delle soluzioni alternative ex art. 23

Conclusione delle trattative (art. 23)

(A) Ipotesi preferita: **stragiudiziale** (*soluzione fisiologica*) - **soluzione positiva** (**idonea al superamento della crisi**), le parti possono:

1) concludere un **contratto**, con uno o più creditori se secondo la relazione dell'esperto è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni

2) concludere una **convenzione di moratoria** ai sensi dell'articolo 62

3) concludere un **accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto** che produce gli effetti dell'esenzione *(i)* dall'azione revocatoria degli atti/pagamenti esecutivi del piano e *(ii)* dai reati di bancarotta, se l'esperto da conto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi/insolvenza

Sorta di *attestazione «minore»* sulla veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano

(B) In alternativa, se l'esito delle trattative è *negativo*:

5) predisporre il **piano attestato di risanamento** (art. 56);

6) domandare l'omologazione di un **accordo di ristrutturazione dei debiti (normali, agevolati o ad efficacia estesa)**. La percentuale del 75% (x accordi ad efficacia estesa) è ridotta al 60% se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto;

7) proporre domanda di **concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio** (art. 25-sexies);

8) accedere ad **uno degli strumenti di regolazione della crisi/insolvenza disciplinati dal CCII** (c.p., p.r.o., sovraindebitamento); dal d. lvo n. 270/99; dal d.l. 23.12.2003, n. 347. L'imprenditore agricolo può accedere agli strumenti di cui all'art. 25-quater comma 4 (concordato minore, liq. controllata, c.p. semplificato etc.)

C.P. SEMPLIFICATO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative:

- i. si sono svolte secondo **correttezza e buona fede**;
 - ii. **non** hanno avuto **esito positivo**;
 - iii. le soluzioni individuate dall'art. 23 commi 1 e 2, lett. b (a.d.r.) non sono praticabili,
- l'imprenditore può presentare, **nei 60 giorni successivi** alla comunicazione della relazione finale dell'esperto (inserita nella piattaforma), una proposta di concordato per cessione dei beni *unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'art. 39*.
 - La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi
 - L'**omologazione** va richiesta con **ricorso** al tribunale del luogo in cui l'impresa ha il proprio centro degli interessi principale (COMI)
 - Il ricorso è comunicato al PM e **pubblicato** (a cura del cancelliere) nel registro delle imprese entro il giorno successivo alla data di deposito in cancelleria.
 - Dalla **data di pubblicazione** si producono gli **effetti protettivi** del patrimonio e lo **spossessamento attenuato** (art. 46-94-96) e maturano le **prededuzioni** per i crediti dei professionisti (art. 6),

Art. 39 (Obblighi del debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza)

1. Il debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi o e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza deposita presso il tribunale le **scritture contabili e fiscali obbligatorie**, le **dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti** ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IV A relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi.

Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una **relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata**, uno **stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività**, un'**idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi**, l'**elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti** e delle cause di prelazione, nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti.

2. Il debitore deve depositare una **relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione** di cui all'articolo 94, comma 2, **compiuti nel quinquennio anteriore**, anche in formato digitale

3. Quando la domanda è presentata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), [N.B.: RICORSO IN BIANCO] il debitore deposita unitamente alla domanda unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP concernenti i tre esercizi precedenti, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che con l'indicazione del loro domicilio digitale, se ne sono muniti. L'ulteriore documentazione prevista dai commi 1 e 2 deve essere depositata nel termine assegnato dal tribunale ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera a).

Il tribunale:

- valuta la **ritualità della proposta**
- acquisisce la **relazione finale** e il **parere** dell'esperto (con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte)
- con **decreto** nomina un **ausiliario** (art. 68 c.p.c.) assegnando un termine per il deposito del parere
- ausiliario accetta entro 3 gg. e deve essere in possesso dei requisiti «antimafia»
- la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale e parere dell'esperto, viene **comunicata ai creditori** risultanti dall'elenco depositato (a cura del debitore) a mezzo pec ove possibile, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione

- Tra la scadenza del termine concesso all'ausiliario per il deposito del parere e l'udienza di omologazione devono decorrere non meno di **45 gg.**
- I creditori e qualsiasi interessato possono proporre **opposizione all'omologazione** costituendosi nel termine perentorio di **10 gg.** prima dell'udienza
- Il tribunale, assunti i **mezzi istruttori** (richiesti dalle parti o disposti d'ufficio), **verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione,**

omologa il concordato quando rileva che la **proposta:**

- **non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e**
- **comunque assicura un'utilità a ciascun creditore.**
- Decreto motivato immediatamente esecutivo pubblicato e **comunicato alle parti** che possono proporre **reclamo entro 30 gg.** (Corte d'Appello)
- Contro il decreto della Corte d'Appello può essere proposto ricorso per Cassazione **entro 30 gg dalla comunicazione**

- Con il decreto di omologazione si nomina un **liquidatore**
- in quanto compatibili si applica l'art. 114 (cessione dei beni nel c.p. – competitive etc.)
- Quando il piano di liquidazione comprende un'offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore dell'azienda, di rami o di specifici beni, il **liquidatore giudiziale, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato**, dà esecuzione all'offerta e alla vendita
- **previa autorizzazione del tribunale** se il **trasferimento** deve essere **eseguito prima dell'omologazione** (sempre verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato)
- Fase esecutiva assimilata a quella di esecuzione forzata
- Cessionario non subentra nei debiti del cedente

Particolarità

- I **creditori NON votano** il c.p. (possono solo opporsi)
- Rientra tra i **concordati coattivi** (come l.c.a. o il piano del consumatore sovraindebitato)
- **NO soglia minima di recovery** (art. 84 comma 4): soddisfazione anche a zero di alcuni
- **NO** (Assenza ininfluyente) della **transazione fiscale**
- Collegamento necessario con la precedente fase della negoziazione nella **CNC** (esperto attesta che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate non sono praticabili):
- specie di **neo meritevolezza** : va fatta ampia disclosure
- Chiaro il **proposito deflattivo** (anche in logica riduzione dei risarcimenti «Pinto»)
- **NO misure protettive?** Nel CCII manca espressa menzione (vuoto normativo). Applicazione in via analogica? Artt. 54-55?

- **TIPOLOGIE DI C.P. SEMPLIFICATO:**

i) “puro”: mero obbligo di mettere a disposizione dei creditori l'intero patrimonio dell'impresa e senza l'assicurazione di alcuna, neppure minima, percentuale soddisfattiva

ii) “misto” e con garanzia, senza dover essere accompagnato dall'obbligo di assicurare il pagamento d'una somma in percentuale pari almeno al 20% dell'ammontare dei crediti chirografari

iii) preceduto da una continuità indiretta e con effetti traslativi differiti all'omologa oppure nelle more del procedimento concordatario semplificato

iv) con assunzione da parte d'un terzo (od un creditore) che adempie la proposta accollandosi, con effetto cumulativo o liberatorio, i debiti dell'impresa per come risultanti all'esito del processo di ristrutturazione, a fronte del trasferimento di tutte le attività concordatarie (ivi inclusi, anche i rapporti e le situazioni giuridiche attive)

Il Concordato Preventivo

Marco Greggio

- **DECRETO LEGISLATIVO 17 giugno 2022 , n. 83 .**

Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza).

CCII - corpus normativo complesso: 409 articoli - svariati commi - diversi periodi.

- n. 3 strumenti di regolazione di carattere stragiudiziale

composizione negoziata

programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e per l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici (art. 25 *undecies*)

piano attestato di risanamento di cui all'art. 56

- n. 11 strumenti di natura giurisdizionale

4 meramente liquidatori : Concordato preventivo liquidatorio (art. 84, comma 4)

concordato semplificato (art. 25 *sexies*,)

liquidazione giudiziale per le imprese maggiori

liquidazione controllata per le imprese maggiori

7 in continuità : Concordato preventivo con continuità

accordi di ristrutturazione

accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa

piano di risanamento attestato

concordato minore per le imprese minori

piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

1 strumento "meramente esdebitatorio": esdebitazione del debitore incapiente (art. 283).

PRO?

Art. 7 (Trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza) .

1. Le **domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza** sono trattate in un **unico procedimento** e ogni domanda sopravvenuta è riunita a quella già pendente. Il procedimento si svolge nelle forme di cui agli articoli 40 e 41.

2. Nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che:

a) la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile;

b) il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati;

c) nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori.

3. Ferme le ipotesi di conversione di cui agli articoli 73 e 83, in tutti i casi in cui la domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale non è accolta ed è accertato lo stato di insolvenza, il tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati, all'**apertura della liquidazione giudiziale**. Allo stesso modo il tribunale procede in tutti i casi in cui la domanda è inammissibile o improcedibile e nei casi previsti dall'articolo 49, comma 2.».

Art. 8 (Durata massima delle misure protettive).

La durata complessiva delle misure protettive, **fino alla omologazione dello strumento** di regolazione della crisi e dell'insolvenza o alla apertura della procedura di insolvenza, non può superare il **periodo, anche non continuativo, di dodici mesi**, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto delle misure protettive di cui all'articolo 18».

Art. 40 (Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale) .

1. Il **procedimento** per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale si svolge dinanzi al **tribunale in composizione collegiale**, con le modalità previste dalla presente sezione.
2. Il **ricorso** deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura. Per le società, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 120 *-bis* .
3. La domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito, è comunicata dal cancelliere al registro delle imprese. **L'iscrizione è eseguita entro il giorno seguente** e quando la domanda contiene la **richiesta di misure protettive** il conservatore, nell'eseguire l'iscrizione, ne fa **espressa menzione**. La domanda, unitamente ai documenti allegati, è **trasmessa al pubblico ministero**.
4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione. Con il decreto di cui all'articolo 48, comma 4, il tribunale può nominare un **commissario giudiziale** o confermare quello già nominato ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera *b*) ; la nomina del commissario giudiziale è disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale, quando è necessaria per tutelare gli interessi delle parti istanti.

«Art. 44 (Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione)

1. Il debitore può presentare la **domanda** di cui all'articolo 40 con la documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, **riservandosi di presentare la proposta**, il piano e gli accordi. In tale caso il **tribunale** pronuncia **decreto** con il quale:

a) fissa un **termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile** su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e **in assenza di domande** per l'apertura della liquidazione giudiziale, **fino a ulteriori sessanta giorni**, entro il quale il debitore deposita la **proposta** di concordato preventivo con il piano, **l'attestazione** di veridicità dei dati e di fattibilità e la **documentazione** di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64 -*bis*, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;

b) nomina un **commissario giudiziale**, disponendo che questi riferisca **immediatamente** al tribunale su **ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda** ovvero su **ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi**. Si applica l'articolo 49, comma 3, lettera f) ;

(Segue)

c) dispone gli **obblighi informativi periodici**, anche relativi alla gestione **finanziaria** dell'impresa e **all'attività** compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con **periodicità almeno mensile** e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a) . *Con la medesima periodicità*, il debitore deposita una **relazione** sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, è iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere;

d) ordina al debitore il **versamento**, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una **somma** per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a) .

(Segue)

2. Il tribunale, su **segnalazione di un creditore, del commissario giudiziale o del pubblico ministero**, con **decreto non soggetto a reclamo**, sentiti il debitore e i creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, **revoca il provvedimento di concessione dei termini** adottato ai sensi del comma 1, lettera a) , quando:

- accerta una delle situazioni di cui al comma 1, lettera b) o
- vi è stata **grave violazione degli obblighi informativi** di cui al comma 1, lettera c) .

Nello stesso modo il tribunale provvede in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera d) .

3. I termini di cui al comma 1, lettere a) , c) e d) non sono soggetti a sospensione feriale dei termini.».

Art. 47 (Apertura del concordato preventivo)

1. A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il **tribunale**, acquisito il **parere** del commissario giudiziale, se già nominato, verifica:

a) in caso di **concordato liquidatorio**, l'**ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano**, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati;

b) in caso di **concordato in continuità aziendale**, la **ritualità della proposta**. La domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile se il **piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori**, come proposta dal debitore, e **alla conservazione dei valori aziendali**

(Segue)

2. Compite le verifiche di cui al comma 1, il tribunale, con decreto:

a) nomina il giudice delegato;

b) nomina ovvero conferma il commissario giudiziale;

c) stabilisce, in relazione al numero dei creditori, alla entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura, la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi, e fissa il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori;

d) fissa il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera

d) , pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal tribunale.

(Segue)

3. Il **decreto è comunicato e pubblicato** ai sensi dell'articolo 45.

4. Il tribunale, quando **accerta la mancanza delle condizioni** di cui al comma 1, sentiti il debitore, i creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale e il pubblico ministero, con decreto motivato **dichiara inammissibile la proposta**. Il tribunale può concedere al debitore un **termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni** al piano e produrre nuovi documenti. Il tribunale dichiara con sentenza **l'apertura della liquidazione giudiziale** quando è presentato **ricorso** da parte di uno dei soggetti legittimati.

5. Il decreto di cui al comma 4 è **reclamabile** dinanzi alla corte di appello nel termine di **trenta giorni** dalla comunicazione. La corte di appello, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.

6. La **domanda può essere riproposta**, decorso il termine per proporre reclamo, **quando si verificano mutamenti delle circostanze**.

Art. 54 (Misure cautelari e protettive) .

1. Nel corso del **procedimento** per l'apertura della **liquidazione giudiziale** o della procedura di **concordato preventivo** o di **omologazione degli accordi di ristrutturazione** e del **piano di ristrutturazione** soggetto a omologazione, **su istanza di parte**, il tribunale può emettere i **provvedimenti cautelari**, inclusa la nomina di un **custode** dell'azienda o del patrimonio, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad **assicurare provvisoriamente l'attuazione delle sentenze** di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza. Le misure cautelari possono essere concesse anche dopo la pubblicazione dell'istanza di cui all'articolo 18, comma 1, tenuto conto dello stato delle trattative e delle misure eventualmente già concesse o confermate ai sensi dell'articolo 19. Non si applicano l'articolo 669 -octies , primo, secondo e terzo comma, e l'articolo 669 -novies , primo comma, del codice di procedura civile.

2. Se il **debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40**, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, **i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa**. Dalla stessa data le **prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano** e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata. Il debitore può richiedere al tribunale, con **successiva istanza, ulteriori misure temporanee per evitare che determinate azioni** di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza.

(Segue)

3. Le **misure protettive** di cui al comma 2, primo e secondo periodo, possono essere **richieste** dall'imprenditore **anche nel corso delle trattative** e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, allegando la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1 e la proposta di accordo corredata da un'attestazione del professionista indipendente che attesta che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e che la stessa, se accettata, è idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. La disposizione si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all'articolo 61. 4. Prima del deposito della domanda di cui all'articolo 40, le misure protettive di cui al comma 2, primo e secondo periodo, possono essere richieste dall'imprenditore presentando la domanda di cui agli articoli 17, 18 e 44, comma 1 5. Le misure protettive disposte conservano efficacia anche quando il debitore, prima della scadenza fissata dal giudice ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a) , propone una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso da quello indicato nella domanda depositata ai sensi dell'articolo 44.

6. L'amministratore delle **procedure di insolvenza** nominato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 può chiedere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 quando nel territorio dello Stato è stata presentata la domanda di cui all'articolo 40 o, se non risulta depositata la domanda, quando nella richiesta sono indicate le condizioni di effettivo ed imminente soddisfacimento non discriminatorio di tutti i creditori secondo la procedura concorsuale aperta.

7. Sono **esclusi dalle misure protettive** richieste ai sensi del comma 3 i **diritti di credito dei lavoratori**.

Art. 84 – Finalità del concordato preventivo (vecchia versione)

1. Con il concordato preventivo il debitore realizza il soddisfacimento dei creditori mediante la continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio.
2. La **continuità può essere diretta**, in capo all'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero **indiretta**, in caso sia prevista la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, affitto, stipulato anche anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, o a qualunque altro titolo, ed è **previsto dal contratto o dal titolo il mantenimento o la riassunzione di un numero di lavoratori pari ad almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso, per un anno dall'omologazione**. In caso di continuità **diretta** il piano prevede che l'attività d'impresa è funzionale ad assicurare il ripristino dell'equilibrio economico finanziario nell'interesse prioritario dei creditori, oltre che dell'imprenditore e dei soci. In caso di continuità **indiretta** la disposizione di cui al periodo che precede, in quanto compatibile, si applica anche con riferimento all'attività aziendale proseguita dal soggetto diverso dal debitore.
3. Nel **concordato in continuità aziendale** i creditori vengono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino. La **prevalenza** si considera sempre sussistente quando i ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni di attuazione del piano derivano da un'attività d'impresa alla quale sono addetti almeno la metà **della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il momento del deposito del ricorso**. A ciascun creditore deve essere assicurata un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile. Tale utilità può anche essere rappresentata dalla prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.
4. Nel **concordato liquidatorio** l'apporto di risorse esterne deve incrementare di almeno il dieci per cento, rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, il soddisfacimento dei creditori chirografari, che non può essere in ogni caso inferiore al venti per cento dell'ammontare complessivo del credito chirografario.

Art. 84 (Finalità del concordato preventivo e tipologie di piano) .

1. L'imprenditore di cui all'articolo 121, che si trova in stato di crisi o di insolvenza, può proporre un concordato che realizzi, sulla base di un piano avente il contenuto di cui all'articolo 87, il **soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale** mediante la **continuità aziendale**, la **liquidazione del patrimonio**, **l'attribuzione delle attività ad un assuntore** o in **qualsiasi altra forma**. Possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate. È fatto salvo il disposto dell'articolo 296.

2. La **continuità aziendale** tutela **l'interesse dei creditori** e **preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro**. La continuità aziendale può essere **diretta**, con prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero **indiretta**, se è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo.

3. Nel concordato in **continuità aziendale** i creditori vengono soddisfatti **in misura anche non prevalente** dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta. La proposta di concordato prevede **per ciascun creditore un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile**, che può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa

4. Nel concordato con **liquidazione** del patrimonio la proposta prevede un **apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l'attivo disponibile** al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapacienza in **misura non inferiore al 20 per cento** del loro ammontare complessivo. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile purché sia rispettato il requisito del 20 per cento. Si considerano esterne le risorse apportate a qualunque titolo **dai soci** senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano prevede la **diretta destinazione** a vantaggio dei creditori concorsuali.

5. I **creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca**, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente. La quota residua del credito è trattata come credito chirografario.

6. Nel concordato in **continuità aziendale** il **valore di liquidazione** è distribuito nel **rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione**; per il valore eccedente quello di liquidazione è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore

7. I crediti assistiti dal **privilegio di cui all'articolo 2751-bis , n. 1**, del codice civile sono soddisfatti, nel concordato in **continuità aziendale**, nel rispetto della **graduazione** delle cause legittime di prelazione **sul valore di liquidazione e sul valore eccedente il valore di liquidazione**. La proposta e il piano assicurano altresì il rispetto di quanto previsto dall'articolo 2116, primo comma, del codice civile.

8. Quando il piano prevede la **liquidazione del patrimonio o la cessione dell'azienda** e l'offerente non sia già individuato, il tribunale nomina un **liquidatore** che, anche avvalendosi di soggetti specializzati, compie le operazioni di liquidazione assicurandone l'efficienza e la celerità nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. Si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile.

9. Quando il piano prevede **l'offerta da parte di un soggetto individuato**, avente ad oggetto l'affitto o il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 91, comma 1.

Il concordato preventivo post
riforma sarà ancora uno
strumento utile?

**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE!**

m.greggio@greggio.eu